

CERTIFICATO DI DEPOSITO**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Crédit Agricole Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Università 1 - 43121 Parma

Telefono: 800 771 100 - dall'estero: 0039 06 52 799 440

Fax: 02 89 542 750 - dall'estero 0039 02 89 542 750

Indirizzo di posta elettronica: info@credit-agricole.itSito internet: <https://www.credit-agricole.it>

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

SOGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome / Ragione sociale	Sede (indirizzo)
_____	_____
Telefono	Email
_____	_____

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il **Certificato di Deposito** è un titolo di credito nominativo emesso dalla Banca a fronte di un deposito bancario fruttifero vincolato per un periodo definito. È riservato a clienti residenti e non residenti in Italia (esclusi i residenti nel Regno Unito), titolari di rapporto di conto corrente. È emesso su richiesta del cliente, in via continuativa, solo in euro e in forma dematerializzata ossia senza consegna del titolo. Necessita del servizio di Deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione. La durata del vincolo non può essere superiore a sessanta mesi.

L'importo depositato è remunerato a un tasso fisso, che può essere costante o crescente (step-up) ma comunque predeterminato e immutabile nel corso della durata del vincolo con pagamento degli interessi in via periodica. È preclusa al cliente la possibilità di effettuare nel corso della durata del vincolo versamenti o prelievi, totali o parziali dell'importo depositato o degli interessi maturati ma non ancora liquidati, fatto salvo quanto previsto in caso di estinzione anticipata.

RISCHI TIPICI

Il certificato di deposito è un prodotto sicuro. I principali rischi sono:

1. rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, l'importo depositato. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun sottoscrittore una copertura fino a 100.000 euro;
2. rischio di liquidità: il certificato di deposito non è liquido in quanto è esclusa la possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale dell'importo depositato prima della scadenza del titolo, fatto salvo quanto previsto in caso di estinzione anticipata. Inoltre il certificato di deposito non è negoziato e non è ammesso a liquidazione in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
3. rischio fiscale: in caso di aumento della ritenuta fiscale o di altri oneri fiscali applicati al certificato di deposito, il cliente potrebbe ricevere una remunerazione del proprio investimento inferiore a quella attesa al momento della sottoscrizione.

RISCHI IN CASO DI OFFERTA ASSOCIATA ALLA PROPOSTA DI PRODOTTI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

La Banca può offrire il certificato di deposito a condizioni agevolate associato a prodotti di risparmio gestito (Fondi o SICAV), Prodotti Assicurativi (IBIPs) e/o servizi di Gestioni Patrimoniali. Ogni tipologia di prodotto o servizio può essere emesso da Società appartenenti al Gruppo Crédit Agricole S.A. o da Terzi. Nel caso di sottoscrizione di prodotti o servizi di investimento, ai "Rischi Tipici" associati al certificato di deposito, si aggiungono quelli collegati allo specifico prodotto

o servizio di investimento sottoscritto. Le informazioni sulle caratteristiche, i rischi e gli oneri relativi ai Prodotti Gestiti, ai Prodotti Assicurativi e alle Linee di Gestione di Portafogli sono contenute nella documentazione d'offerta disponibile presso le filiali del Gruppo Crédit Agricole Italia e/o sul sito <https://www.credit-agricole.it>.

Inoltre, in caso di sottoscrizione del prodotto di risparmio gestito, il capitale iniziale investito è soggetto all'andamento dei mercati finanziari e quindi potrebbe essere perduto parzialmente o totalmente. In ogni caso prima della sottoscrizione dei prodotti o servizi di investimento la Banca effettua la valutazione di adeguatezza ai sensi della normativa MIFID.

RISCHI ASSOCIATI DALL'INTRODUZIONE DEL BAIL-IN

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. *bail-in* (letteralmente salvataggio interno). Il *bail-in* è uno strumento che consente a Banca d'Italia di disporre al ricorrere di determinate condizioni la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il *bail-in* si applica seguendo una logica che prevede che chi ha investito in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. L'ordine di priorità per il *bail-in* è il seguente: (1) Azionisti; (2) Detentori di altri titoli di capitale; (3) Altri creditori subordinati; (4) Creditori chirografari; (5) Persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per importi eccedenti 100.000 euro; (6) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	VALORE
Importo minimo	1.000 euro
Durata (mesi) breve termine	da 3 a 18 mesi
Durata (mesi) medio lungo termine	da 24 a 60 mesi

TASSO DI INTERESSE CREDITORE NOMINALE ANNUO

VOCI DI COSTO	VALORE
Tasso fisso minimo	0,0100 %
Periodicità pagamento interessi a credito	Semestrale / Annuale / A scadenza
Aliquota ritenuta fiscale su interessi a credito nella misura pro tempore vigente	Applicata

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

VOCI DI COSTO	VALORE
Spese per l'emissione del certificato (a dossier)	5,00 euro

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

VOCI DI COSTO	VALORE
Invio documento di sintesi periodico: cartaceo	0,85 euro
- online	0,00 euro
Invio rendiconto periodico: cartaceo	0,85 euro
- online	0,00 euro
Imposta di bollo nella misura pro tempore vigente	A carico cliente

VOCI DI COSTO	VALORE
Compenso per estinzione anticipata	1,5000 %

RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

RECESSO ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore e il contratto sia stato perfezionato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare alcun motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. da inviare all'indirizzo della filiale presso cui è radicato il rapporto.

Nel corso del rapporto, indipendentemente dalla modalità di perfezionamento del contratto e fermo restando il diritto di recesso di cui sopra, il certificato di deposito è estinguibile anticipatamente dal giorno lavorativo immediatamente successivo in cui il presente certificato è da intendersi attivato, previa richiesta scritta che il Cliente dovrà far pervenire alla Banca con un preavviso di almeno 32 (trentadue) giorni.

Tale estinzione anticipata è assoggettata al pagamento di una commissione, il cui importo sarà pari al minor valore tra gli interessi lordi maturati a valere sull'importo depositato a far tempo dalla data di attivazione del certificato e il valore percentuale indicato nel Documento di Sintesi calcolato sull'importo depositato moltiplicato per il numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione anticipata e la scadenza del deposito e diviso 365.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

Di norma chiusura a scadenza.

RECLAMI

I reclami vanno inviati per posta al Servizio Reclami Crédit Agricole Italia S.p.A Via Università, 1 - 43121 Parma o all'indirizzo mail: reclami@credit-agricole.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: reclami@pec.credit-agricole.it. Tempo massimo per il trattamento del reclamo 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <https://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;
- uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto: (i) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia); (ii) Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36); (iii) Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127); (iv) Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267); (v) Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia; (vi) ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte.

GLOSSARIO

TERMINI	SPIEGAZIONE
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca (del pagatore o del beneficiario) coinvolta nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativa, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

TERMINI	SPIEGAZIONE
Servizi di pagamento	Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di gestire quest'ultimo, permettendo di prelevare il contante e di eseguire le seguenti operazioni di pagamento: trasferimento di fondi, addebiti diretti (SDD), pagamenti mediante carte, bonifici. Non rientrano in tale definizione invece le convenzioni di assegno, nonché tutti i servizi che consentono operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, effetti cambiari, voucher, traveller's cheque e vaglia postali.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati al netto delle ritenute fiscali.